



Edizione 1° gennaio 2022

CONDIZIONI COMPLEMENTARI D'ASSICURAZIONE (CCA)

I Generalità

1 Oggetto dell'assicurazione

- 1.1 L'assicurazione Diversa è un'assicurazione supplementare all'assicurazione delle cure medico-sanitarie obbligatorie, nell'ambito delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per le assicurazioni supplementari secondo la legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
- 1.2 L'assicurazione Diversa corrisponde prestazioni per medicinali non obbligatori, per cure, in caso di paralisi, per i trasporti di malati, per il noleggio di utensili terapeutici, per la prevenzione sanitaria, per la promozione della salute, per la psicoterapia non medica, per le terapie speciali e per la medicina alternativa.

2 Possibilità d'assicurazione

- 2.1 L'assicurazione è offerta nelle varianti Diversa e Diversa plus. Nella variante di copertura Diversa plus vengono corrisposte prestazioni ampliate per la medicina alternativa secondo l'articolo 15. Tutte le altre prestazioni corrispondono a quelle della variante di copertura Diversa.

- 2.2 Nell'assicurazione Diversa l'esclusione del rischio d'infortunio non è possibile.

2a Fasce d'età

La tariffa del premio presenta varie fasce d'età ai sensi dell'art. 24.2 delle CGA. Il premio varia all'inizio dell'anno in cui viene raggiunta l'età di 13 e 26 anni.

II Prestazioni

3 Medicamenti

- 3.1 L'Atupri Assicurazione della salute (nel prosieguo denominata Atupri) assume il 90% dei costi dei medicinali prescritti da un medico e non obbligatori per le casse malati, che sono registrati per la relativa indicazione presso l'Ufficio intercantonale di controllo dei medicinali (UICM). L'Atupri allestisce un elenco dei medicinali. Tale elenco viene aggiornato correntemente, può essere consultato presso l'Atupri o se ne può richiedere un estratto.
- 3.2 Sono esclusi dall'obbligo di prestazione i farmaci in-

Vogliate conservare questi documenti insieme alla polizza d'assicurazione

dicati nell'Elenco dei preparati farmaceutici a carico degli assicurati (EPFA) e quelli che vengono impiegati nell'ambito di studi scientifici.

4 Cure balneari

- 4.1 Per le cure balneari prescritte dal medico ed eseguite informa stazionaria in uno stabilimento termale svizzero a conduzione medica, riconosciuto dall'Atupri nell'ambito dell'assicurazione di Base, si corrisponde un contributo giornaliero di CHF 20.–.
- 4.2 All'inizio della cura deve avere luogo una visita medica d'entrata e si devono eseguire terapie balneari o fisioterapeutiche in base a un piano di cura.
- 4.3 Prima d'iniziare la cura, l'assicurato presenterà all'Atupri una richiesta scritta corredata di certificato medico. Per le cure balneari prescritte dal medico ed eseguite in forma stazionaria in uno stabilimento termale svizzero a conduzione medica, riconosciuto dall'Atupri nell'ambito dell'assicurazione di Base, si corrisponde un contributo giornaliero di CHF 20.–.

5 Cure di convalescenza

- 5.1 Se per la guarigione o la convalescenza di una malattia grave oppure delle conseguenze di un infortunio è necessario un soggiorno di cura prescritto dal medico, viene corrisposto un contributo giornaliero. Lo stesso ammonta a:
 - CHF 20.– in caso di soggiorno in cliniche o istituti sottoposti a direzione medica;
 - CHF 10.– in caso di soggiorno in cliniche o istituti non sottoposti a direzione medica.L'Atupri allestisce un elenco delle cliniche e degli istituti di cura svizzeri riconosciuti. Nel loro ambito l'assicurato ha libera scelta. Questo elenco viene aggiornato correntemente, può essere consultato presso l'Atupri o se ne può richiedere un estratto.
- 5.2 Prima d'iniziare la cura, l'assicurato presenterà all'Atupri una richiesta scritta corredata di certificato medico.

6 Prestations de soins en cas de paralysie

- 6.1 Se la persona assicurata soffre di paralisi organica provocata da una lesione degli elementi motori del sistema nervoso centrale o di paralisi periferica grave necessitante un trattamento costoso, l'Atupri si assume le spese considerate necessarie per il trattamento medico e farmaceutico, per interventi chirurgici, per trasporti, per sostegni ortopedici, per idroterapia, per massaggi, per ginnastica curativa, per trattamenti elettrici, ecc., in quanto dette spese non possano essere prese a carico dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie obbligatorie.
- 6.2 Le prestazioni supplementari vengono accordate fino a che la persona assicurata avrà bisogno di una cura per i casi di paralisi menzionati al capoverso 1.
- 6.3 L'Atupri decide, in base ad una perizia medica, in merito alla concessione di prestazioni supplementari per cure medico-sanitarie in caso di paralisi.

7 Prestazioni d'invalidità in caso di paralisi

- 7.1 In caso d'invalidità completa dovuta alla paralisi organica provocata da una lesione degli elementi motori del sistema nervoso centrale, le persone assicurate hanno diritto a un'indennità per la copertura delle spese che non rientrano nel concetto di cura medico-sanitaria. A questa disposizione sono sottomesse in primo luogo le spese di assistenza, le spese di cura igienica, di alloggio, di formazione professionale, ecc. L'importo massimo dell'indennità ammonta a CHF 60'000.–.
- 7.2 I versamenti sono fissati dall'Atupri in base al grado dell'invalidità ed ai costi dimostrati. Di regola, essi non devono superare $\frac{1}{2}$ dell'importo massimo annuo.
- 7.3 In caso d'invalidità parziale, l'indennità è ridotta nella misura del grado d'invalidità. Se l'invalidità è inferiore a $\frac{1}{3}$ non esiste nessun diritto a un'indennità.
- 7.4 Il grado d'invalidità viene fissato dall'Atupri in base a una perizia medica.
- 7.5 Il grado d'invalidità viene fissato al più presto un anno, al più tardi 3 anni dopo l'inizio della paralisi. In caso di paralisi dovuta a una malattia sviluppatasi gradualmente, il grado d'invalidità può essere adattato alle nuove condizioni fisiche se l'invalidità s'aggrava di almeno il 20%, tuttavia al più presto un anno dopo l'inizio del peggioramento. Fino alla determinazione definitiva del grado d'invalidità potranno essere concesse prestazioni anticipate, nel quadro del capoverso 2, con effetto a partire dall'inizio della malattia.
- 7.6 Se lo stato di salute migliora sensibilmente, riducendo il grado d'invalidità a meno di $\frac{1}{3}$, il diritto si estingue.

8 Trasporto di malati

- 8.1 Per i costi di trasporto dei malati
 - a) in casi urgenti sino all'ospedale o al medico più vicino, come pure eventualmente per il ritorno a domicilio;
 - b) qualora si rendesse necessario, per motivi sanitari, il trasferimento da un ospedale ad un ospedale adatto più vicino;
 - c) in caso di trasferimento in un ospedale nel luogo di domicilio della persona assicurata o nei suoi dintorni, per motivi personali, a condizione che la degenza nell'ospedale del luogo di domicilio duri presumibilmente più di 5 giorni oppure se le cure prodigate sono insufficienti; come pure per i costi di ricerca, salvataggio e ricupero, l'Atupri corrisponde un contributo di CHF 5'000.– per singolo caso.
- 8.2 In caso di trattamenti ambulatoriali che possono essere eseguiti unicamente in determinati centri terapeutici situati fuori del luogo di dimora o dei suoi dintorni, l'Atupri assume, nel corso di un anno civile, il 50% delle spese di trasporto effettive, nel limite del contributo stabilito al capoverso 1. La persona assicurata è tenuta a usare, per quanto possibile, i mezzi di trasporto pubblici. Nessuna prestazione è concessa per le spese di viaggio causate da cure secondo gli articoli 4 e 5.

9 Noleggio di attrezzi terapeutici

In caso di menomazione fisica grave, l'Atupri assume il 90% dei costi di noleggio secondo la normale tariffa, per gli attrezzi terapeutici prescritti dal medico ed utili al trattamento o alla guarigione.

10 Prevenzione sanitaria

- 10.1 Per le spese di una visita ginecologica preventiva per la diagnosi precoce del cancro, per ogni anno civile in cui ai sensi dell'ordinanza sulle prestazioni (OPRE) non sussiste l'obbligo legale di prestazione, la donna assicurata riceve un contributo fino a CHF 150.-.
- 10.2 Per le visite di prevenzione eseguite dal medico (checkup), per le quali non c'è obbligo legale di prestazione, la cassa rimborsa il 50% dei costi, ma al massimo CHF 200.- per anno civile.
- 10.3 Sono escluse dall'obbligo di prestazione le visite di controllo eseguite su richiesta del datore di lavoro, dell'ufficio della circolazione, di un'assicurazione o altre autorità, uffici ed istituzioni.

11 Vaccinazioni

I costi per vaccinazioni non coperti dall'assicurazione delle cure medico-sanitarie obbligatorie vengono assunti al 90%.

12 Correzioni chirurgiche di orecchie sporgenti

L'Atupri assume per correzioni chirurgiche di orecchie sporgenti il 50% dei costi dimostrati, al massimo però CHF 750.-.

13 Psicoterapia non medica

L'Atupri assume per la psicoterapia non medica praticata da uno psicologo, designato dal medico curante, il 50% delle spese effettive, al massimo però CHF 1'000.- per anno civile. Lo psicologo deve aver seguito una formazione specializzata riconosciuta a livello federale o cantonale oppure essere membro dell'Associazione svizzera degli psicoterapisti (ASP) o della Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi (FSP).

14 Sterilizzazione

L'Atupri assume per la sterilizzazione il 50% dei costi dimostrati, al massimo però CHF 750.- per gli uomini (vasectomia) e CHF 1'500.- per le donne (legatura tubarica).

15 Medicina alternativa

- 15.1 L'Atupri assume i seguenti costi per la medicina alternativa:
- nella variante di copertura Diversa: 50% dei costi dimostrati, al massimo tuttavia un totale di CHF 1'000.- per anno civile;
 - nella variante di copertura Diversa plus: 75% dei costi dimostrati, al massimo tuttavia un totale di CHF 2'500.- per anno civile;
- Danno diritto alle prestazioni i trattamenti presso:

- un medico diplomato; - un medico naturista riconosciuto dall'Atupri;
- un'osteopata;
- un terapeuta.

- 15.2 L'Atupri allestisce liste dei trattamenti nonché dei medici naturisti, degli osteopati dei terapisti riconosciuti. Queste liste vengono aggiornate correntemente e possono essere consultate presso l'Atupri o se ne possono richiedere estratti.
- 15.3 Danno diritto alle prestazioni secondo il capoverso 1 anche i rimedi ed i medicinali prescritti da un medico convenzionale o da un medico naturista. Restano riservate le disposizioni secondo l'articolo 3.2.

16 Promozione della salute

- 16.1 Per i provvedimenti atti a promuovere la salute nell'ambito della ginnastica costitutiva della schiena (compresi i programmi collegati), il fitness, la ginnastica in gravidanza e i corsi su altri temi della salute (ad esempio, la disassuefazione dal fumo), si assume per ogni ambito il 50% dei costi fatturati, ma al massimo CHF 200.- per anno civile. Se nello stesso anno si eseguono più provvedimenti di promozione della salute in diversi ambiti, la quota massima dei costi assunti dall'Atupri ammonta a CHF 500.- per anno civile.
- 16.2 Se la corresponsione di prestazioni secondo il paragrafo 2 avviene sulla base di abbonamenti con corrispondente durata di validità, per l'indennità è determinante la data d'inizio dell'abbonamento. Gli abbonamenti la cui validità si estende oltre la fine dell'anno non sono suddivisi pro rata temporis.
- 16.3 Atupri allestisce un elenco dei provvedimenti e dei corsi riconosciuti, come pure dei fornitori di prestazioni sanitarie riconosciuti. Tale elenco viene aggiornato correntemente, può essere consultato presso Atupri o se ne può richiedere un estratto.

17 Prestazioni in caso di soggiorno all'estero

- 17.1 L'Atupri assume, a complemento dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie obbligatorie, i seguenti costi per trattamenti e prestazioni che avvengono in seguito a casi di pronto soccorso all'estero:
- costi per medicinali secondo l'articolo 3;
 - costi per trasporto di malati secondo l'articolo 8.1.
- 17.2 Le prestazioni per cure balneari secondo l'articolo 4 e per cure di convalescenza secondo l'articolo 5 vengono corrisposte soltanto a condizione che non ci sia una possibilità di trattamento in Svizzera.

L'assicuratore della salute